

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 20.04.2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 14A/2022

Oggetto: **D.M.LPS 54/2022 – controlli alle imprese sociali – linee guida**

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il DM 54 del 29 Marzo 2022, relativo all'**attività ispettiva sulle imprese sociali**.

Si tratta di un controllo finalizzato al pubblico interesse, che produce effetti solo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1.2. D.M. 54/2022) e che, pertanto, affianca le altre tipologie di controlli (ad es. i controlli fiscali ex art. 94 D.Lgs. 117/2017 o quelli in materia di lavoro – art. 1.2 e 1.7 D.M. 54/2022).

In particolare, il provvedimento **determina**:

- la disciplina delle attività di controllo volte a verificare il rispetto, da parte delle imprese sociali, delle disposizioni di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e del contributo a carico delle medesime per le spese relative al sistema di vigilanza (cfr. art. 1.1 D.M. 54/22);
- l'individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva, secondo quanto disposto dagli artt. 5 ss D.M. 54/2022);
- le forme di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 6 D.M. 54/2022).

Destinatari dell'attività di controllo sono gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale (art. 2.1 D.M. 54/2022), compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, a eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre procedure concorsuali.

Le attività di controllo previste sono di due tipologie: controllo ordinario ed ispezioni straordinarie (art. 3 D.M. 54/2022).

Il **controllo ordinario**, viene eseguito dal Ministero almeno una volta l'anno, secondo un programma appositamente approvato entro il 30 Aprile di ciascun anno (artt. 10 ss D.M. 54/2022).

Per le **ispezioni straordinarie** invece, le funzioni ispettive sono demandate all'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, salvo quanto disposto all'art. 1.4 del Decreto, secondo cui nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il Ministero provvede alla sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le Amministrazioni competenti, al fine di garantire l'uniforme svolgimento dell'attività (artt. 17 ss D.M. 54/2022).

Inoltre, la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al **Ministero dello Sviluppo Economico**, ai sensi del D. Lgs 2 agosto 2002, n. 220.

All'esito dei suddetti controlli il Ministero assume le determinazioni che seguono:

- può richiedere al Tribunale territorialmente competente di accertare lo stato di insolvenza dell'impresa sociale e disporre la liquidazione coatta amministrativa;
- se riscontra irregolarità sanabili ma non sanate nonostante apposita diffida, nomina un Commissario *ad acta*;
- nei casi stabiliti dall'art. 20.2 D.M. 54/2022 dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Resta fermo l'obbligo, a carico dell'impresa sociale, di versare un contributo annuale in base al fatturato a titolo di contributo ispettivo o a favore delle associazioni riconosciute cui le imprese sociali eventualmente aderiscono o, in caso di assenza di adesione alcuna, al Ministero del lavoro.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
